



# COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

68

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del 17/09/2007

OGGETTO: Approvazione verbali seduta del 30/08/2007.

L'anno duemilasette il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio. Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
MARINO Pasquale	SI		LONGO Francesco	SI	
PAOLINO Paolo	SI		VALLETTA Angelo	SI	
SCAIRATI Vito	SI		MONZO Vincenzo	SI	
MAURO Gabriele	SI		CARAMANTE Carmine	SI	
BARLOTTI Raffaele	SI		TRONCONE Giuseppe Antonio	SI	
DE RISO Domenico	SI		MAURO Giuseppe	SI	
CASTALDO Giuseppe	SI		MAZZA Pasquale	SI	
RICCI Luigi	SI		VOZA Roberto	SI	
MARANDINO Leopoldo		SI	DI LASCIO Luigi		SI
IANNELLI Antonio	SI		PAGANO Carmelo		SI
FRANCIA Rosario	SI				

Sono presenti gli assessori: TARALLO, CIUCCIO, DI LUCIA, NACARLO, GUGLIELMOTTI.

Consiglieri

Presenti n. 18

Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Paolo Paolino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.  
La seduta è pubblica

I consiglieri assenti vengono giustificati.

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Barlotti - Caramante - Mazza.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'intervento del consigliere Scairati il quale, in riferimento all'atto deliberativo di C.C. n. 36 del 30/08/2007, afferma che l'emendamento prosto all'art. 34 del Regolamento era aggiuntivo tra il primo ed il secondo comma e non sostitutivo;

Rinunciando alla lettura dei verbali della seduta del 30/08/2007 sottoposti all'approvazione, ad unanimità di voti dei presenti - Consiglieri presenti n. 18

### DELIBERA

- Con la integrazione di quanto richiesto dal consigliere Scairati, di approvare, come approva, i verbali di adunanza e delle deliberazioni del Consiglio Comunale della seduta 30/08/2007 con le precisazioni rese, dando atto che gli assenti alla seduta di assunzione degli atti de quo si sono astenuti dal prendere parte alla votazione.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE .  
F.to Paolo Paolino

IL SEGRETARIO  
F.to dr. Andrea D'Amore

---

E' copia conforme all'originale.

Li

IL FUNZIONARIO DELEGATO

---

#### ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del Dlgs 267/2000.

Li 12 1 SET. 2007

IL SEGRETARIO  
F.to dr. Andrea D'Amore

---

#### ESECUTIVITA'


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
- Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li

IL SEGRETARIO  
F.to dr. Andrea D'Amore

---



**COMUNE DI CAPACCIO**  
(PROVINCIA DI SALERNO)

**REGOLAMENTO COMUNALE 2007 IN MATERIA DI  
INQUINAMENTO ACUSTICO**

(ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 26 OTTOBRE 1995  
NONCHÉ DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA N° 2436 DEL 01 AGOSTO 2003)

APPROVATO: DEL. C.C. N. 36 DEL 30.08.2007

INTEGRATO: DEL C.C. N. 37 DEL 17.09.2007

REDATTO DA GE.I.S.A. S.R.L. I RELATORI ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7		PAGINA 1 DI 28
D.G.R. CAMPANIA N° 549 DEL 04.08.2005 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03	D.G.R. CAMPANIA N° 266 DEL 04.04.2000 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99	
ING. D'AMBROSIO GIOVANNI	GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI	REVISIONE 3



**INDICE**

**CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

- ART. 1 - TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
- ART. 2 - FINALITÀ DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
- ART. 3 - EFFETTI DELL'ADOZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA SULLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA
- ART. 4 - AMBITI DI TUTELA DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA
- ART. 5 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

**CAPO II - INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE**

- ART. 6 - CLASSE I. AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE
- ART. 7 - CLASSE II. AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE
- ART. 8 - CLASSE III. AREE DI TIPO MISTO
- ART. 9 - CLASSE IV. AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA
- ART. 10 - CLASSE V. AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI
- ART. 11 - CLASSE VI. AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI
- ART. 12 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

**CAPO III - ADEMPIMENTI PRELIMINARI A CARICO DI CHI INTENDE EFFETTUARE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE OD UTILIZZARE IL PATRIMONIO EDILIZIO**

- ART. 13 - PRESCRIZIONI GENERALI DA OSSERVARE IN SEDE DI FORMAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI PREVENTIVI AI FINI DELLA TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO
- ART. 14 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ALLA FORMAZIONE DI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA, PIANI DI RECUPERO E STRUMENTI URBANISTICI PREVENTIVI
- ART. 15 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLE ISTANZE DI P.D.C./D.I.A.
- ART. 16 - RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA ALLEGARE AI PROGETTI DI OPERE STRADALI E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
- ART. 17 - DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA PRESENTARE IN SEDE DI RIUSO O SUBENTRO NELL'USO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
- ART. 18 - DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA PRESENTARE IN CASO DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**CAPO IV - ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO ED UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DEI SUOLI**

- ART. 19 - VINCOLI ALL'UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DEI SUOLI PER FINALITÀ DI PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO, RELATIVI A NUOVI COMPARTI URBANISTICI
- ART. 20 - VINCOLI ALL'UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DEI SUOLI PER FINALITÀ DI PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO, RELATIVI A STRUMENTI URBANISTICI PREVENTIVI (PIANI DI RECUPERO, COMPARTI A RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA) IN CONTESTI AD IMPIANTO CONSOLIDATO

**I RELATORI**

ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE  
LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7

D.G.R. CAMPANIA N° 560 DEL 04.08.2005  
NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03  
ING. D'AMBROSIO GIOVANNI

D.G.R. CAMPANIA N° 2501 DEL 04.04.2000  
NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99  
GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI



**ART. 21 -** VINCOLI ALL'UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DEI SUOLI PER FINALITÀ DI PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO, RELATIVI A INTERVENTI EDILIZI DIRETTI

**ART. 22 -** PRESCRIZIONI DA OSSERVARE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE ESTERNO NEL CASO DI EDIFICI IN CUI SI PREDVEDANO IMPIANTI, FUNZIONI O ATTIVITÀ IN GRADO DI PROVOCARE INQUINAMENTO ACUSTICO

**ART. 23 -** PRESCRIZIONI DA OSSERVARE IN SEDE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

**CAPO V - REQUISITI DI FONOIOLAMENTO DEGLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE ED OGGETTO DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO**

**ART. 24 -** REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

**ART. 25 -** REQUISITI DA GARANTIRE NEL CASO DI EDIFICI ESPOSTI IN FACCIATA A LIVELLI EQUIVALENTI SUPERIORI AGLI STANDARD PRESCRITTI IN SEDE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

**CAPO VI - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**

**ART. 26 -** DECLARATORIA DI ATTIVITÀ RUMOROSA

**ART. 27 -** LIMITI ALL'USABILITÀ DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER ATTIVITÀ FUNZIONI E/O PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IN GRADO DI DARE LUOGO AD EFFETTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO

**ART. 28 -** ASSOGGETTABILITÀ DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE AL NULLA OSTA ALL'USO SPECIFICO DI CUI ALLE NORME TECNICHE ATTUATIVE DEL PRG

**ART. 29 -** REQUISITI DI FONOIOLAMENTO DA GARANTIRE PER IMMOBILI O LORO PORZIONI, IN CUI SI TROVINO INSTALLAZIONI ED IMPIANTI O SI SVOLGANO ATTIVITÀ CAUSANTI EFFETTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO

**ART. 30 -** DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ISOLAMENTO DEGLI IMPIANTI ESTERNI IN GRADO DI GENERARE EFFETTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO

**ART. 31 -** DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLLOCAZIONE DI IMPIANTI IN GRADO DI GENERARE VIBRAZIONI TRASMISSIBILI PER VIA STRUTTURALE

**ART. 32 -** DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE IN GRADO DI PROVOCARE INQUINAMENTO ACUSTICO

**CAPO VII - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE E TEMPORANEE**

**ART. 33 -** DECLARATORIA DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

**ART. 34 -** DOCUMENTAZIONE PER CANTIERI EDILI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO A CARATTERE TEMPORANEO

**ART. 35 -** PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER I CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO A CARATTERE TEMPORANEO

**ART. 36 -** RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI CONCESSIONE EDILIZIA

**ART. 37 -** ORARI PREVISTI PER I CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI AUTORIZZATI IN DEROGA

**ART. 38 -** PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE DELLE CAVE DI MATERIALI

**ART. 39 -** PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER LE MANIFESTAZIONI ALL'APERTO IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI

*Ch. Amaro*

**I RELATORI**

ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE  
LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7

D.G.R. CAMPANIA N° 40 DEL 04.08.2005  
ERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03

D.G.R. CAMPANIA N° 261 DEL 04.04.2000  
NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99

PAGINA 3 DI 28

ING. D'AMBROSIO GIOVANNI

GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI

REVISIONE 3



**COMUNE DI C**  
 (PROVINCIA DI  
 CORSO VITORIC  
 84047 CAPACI)


10  
 )

**REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE**

(ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 26 OTTOBRE 1995 NONCHÉ DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA N° 2436 DEL 01 AGOSTO 2003)

- ART. 40 - PRESCRIZIONI PER L'IMPIEGO DI ATTREZZATURE RUMOROSE CON CARATTERE DI TEMPORAN EITÀ
- ART. 41 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
- ART. 42 - VIGILANZA E CONTROLLI
- ART. 43 - COORDINAMENTO CON LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA E CON I REGOLAMENTI COMUNALI

**CAPO VIII - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

I RELATORI		 PAGINA 4 DI 28
ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7		
D.G.R. CAMPANA N° 560 DEL 04.08.2005 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03 ING. D'AMBROSIO GIOVANNI	D.G.R. CAMPANA N° 250 DEL 04.08.2000 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99 GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI	REVISIONE 3

**CAPO I  
PRINCIPI GENERALI**

**ART. 1 - TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

L'azione amministrativa del Comune di Capaccio è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di Capaccio è suddiviso in zone corrispondenti alle sei classificazioni definite in Tabella A del DPCM 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", ai sensi dell'art. 6 della Legge quadro sull'inquinamento acustico del 26/10/95 n. 447 e successivi decreti di attuazione, e con riferimento alle indicazioni della delibera regionale n.2436 del 1/08/2003, pubblicata sul BURC n.41 del 15/09/2003 avente ad oggetto "Classificazione acustica dei territori comunale. Aggiornamento linee guida regionali".

**ART. 2 - FINALITÀ DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

La Zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- a) STABILIRE GLI STANDARD MINIMI DI COMFORT ACUSTICO DA CONSEGUIRE NELLE DIVERSE PARTI DEL TERRITORIO COMUNALE, IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA INSEDIATIVO DI OGNI CONTESTO TERRITORIALE, RICONDOTTO ALLE CLASSIFICAZIONI DI CUI ALLA TABELLA A DEL DPCM 14 NOVEMBRE 1997;
- b) COSTITUIRE RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DI CUI ALL'ART 7 DELLA LEGGE 447/95, IN BASE AL CONFRONTO TRA RUMOROSITÀ AMBIENTALE MISURATA O STIMATA NEI DIVERSI AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE E STANDARD DI COMFORT ACUSTICO PRESCRITTI NELLE DIVERSE ZONE, SECONDO LE CLASSIFICAZIONI ASSEGNATE IN SEDE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA;
- c) CONSENTIRE L'INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ D'INTERVENTO, IN RELAZIONE ALL'ENTITÀ DEL DIVARIO TRA STATO DI FATTO E STANDARD PRESCRITTI, ED AL GRADO DI SENSIBILITÀ DELLE AREE E DEGLI INSEDIAMENTI ESPOSTI ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO;
- d) COSTITUIRE SUPPORTO ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE LOCALE PER LA GESTIONE DELLE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE, NONCHÉ PER LA DISCIPLINE DELLE ATTIVITÀ ANTROPICHE E DEGLI USI DEL PATRIMONIO EDILIZIO, SECONDO PRINCIPI DI TUTELA DELL'AMBIENTE URBANO ED EXTRAURBANO DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO.

*Handwritten signature*

**ART. 3 - EFFETTI DELL'ADOZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA SULLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

L'adozione della Zonizzazione acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di Capaccio i principi di tutela dell'inquinamento acustico espressi dalla Legge Quadro 447/95.

A far tempo dall'adozione della Zonizzazione acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al PRG e relativi strumenti attuativi devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dalla Legge 447/95 e dai successivi decreti di attuazione.

**I RELATORI**

ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE  
LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7

D.G.R. CAMPANIA N° 250 DEL 04.08.2005  
DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03  
ING. D'AMBROSIO GIOVANNI

D.G.R. CAMPANIA N° 250 DEL 04.08.2005  
NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99  
GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI

PAGINA 5 DI 28

REVISIONE 3





I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici preventivi. Quindi vanno coordinati ed aggiornati gli strumenti urbanistici comunali, compreso il regolamento edilizio, i regolamenti di igiene e sanità ed altri regolamenti comunali vigenti e in contrasto con le presenti norme, in base alle indicazioni del piano di zonizzazione acustica.

**ART. 4 - AMBITI DI TUTELA DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico viene esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della zonizzazione acustica adottata.

**ART. 5 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

La Zonizzazione acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di determinate sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale). Durante dette revisioni si devono inoltre tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.

Nel caso di varianti al PRG la Zonizzazione acustica viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla Tabella A del DPCM 14 novembre 1997.

Per le zone soggette a Piano particolareggiato e/o Piano di recupero, l'approvazione di quest'ultimo è subordinata all'automatica determinazione della Zonizzazione acustica sulla base delle destinazioni d'uso.

In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

<b>I RELATORI</b>			PAGINA 6 DI 28
ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7			
D.G.R. CAMPANIA N° 40 DEL 04.08.2005	D.G.R. CAMPANIA N° 250 DEL 04.04.2000		
CORSO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03	NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99		
ING. D'AMBROSIO GIOVANNI	GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI	REVISIONE 3	



CAPO II

INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE

ART. 6 - CLASSE I. AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere (ospedali e case di cura), scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, parchi nazionali e regionali con l'eccezione delle parti edificate, le riserve naturali, le zone di interesse storico-archeologiche, quando necessario in relazione alle esigenze locali, e, comunque, tutte quelle per le quali la quiete sonora abbia rilevanza per la loro fruizione.

È opportuno suddividere la classe I, esclusivamente ai fini della priorità di intervento, nelle sottoclassi:

I-a Ospedaliera.

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafico-cromatica (Punti piccoli con maggiore addensamento - colore verde chiaro):




I-b Scolastica.

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafico-cromatica (Punti medi con addensamento medio - colore verde):



I-c Verde pubblico ed altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete sonora.

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafico-cromatica (Punti grossi con minore addensamento - colore verde scuro):



*La Francisca*

Limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente  $L_{eq}$  in dB(A):  
tempo di riferimento diurno 50 dB(A)  
tempo di riferimento notturno 40 dB(A)

I RELATORI

ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE  
LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7

D.G.R. CAMPANA N° 160 DEL 04.08.2005  
P.C. DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03  
ING. D'AMBROSIO GIOVANNI

D.G.R. CAMPANA N° 266 DEL 04.04.2000  
NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99  
GEOM. LA FRANCISCA GIOVANNI

PAGINA 7 DI 28

REVISIONE 3



**ART. 7 - CLASSE II. AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE**

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafico-cromatica (Linee verticali - colore giallo):




Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente  $L_{eq}$  in dB(A):

tempo di riferimento diurno	55 dB(A)
tempo di riferimento notturno	45 dB(A)

**ART. 8 - CLASSE III. AREE DI TIPO MISTO**

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafica (Linee orizzontali - colore arancione):




Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente  $L_{eq}$  in dB(A):

tempo di riferimento diurno	60 dB(A)
tempo di riferimento notturno	50 dB(A)

**ART. 9 - CLASSE IV. AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA**

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafico-cromatica (Crocette - colore rosso):



Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con

<b>I RELATORI</b>		<b>PAGINA 8 DI 28</b>
ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7		
D.G.R. CAMPANIA N° 160 DEL 04.08.2005 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03	D.G.R. CAMPANIA N° 2561 DEL 04.04.2000 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99	<b>REVISIONE 3</b>
ING. D'AMBROSIO GIOVANNI	GEOM. LA FRANCISCA GIOVANNI	



**COMUNE DI CAPACCIO**

(PROVINCIA DI SALERNO)

CORSO VITTORIO EMANUELE  
84047 CAPACCIO (SA)

## REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

(ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 26 OTTOBRE 1995 NONCHÉ DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA N° 2436 DEL 01 AGOSTO 2003)

presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente  $L_{eq}$  in dB(A):

tempo di riferimento diurno 65 dB(A)

tempo di riferimento notturno 55 dB(A)

### ART. 10 - CLASSE V. AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafica (Linee inclinate - colore viola):



Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente  $L_{eq}$  in dB(A):

tempo di riferimento diurno 70 dB(A)

tempo di riferimento notturno 60 dB(A)

### ART. 11 - CLASSE VI. AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafica (Nessun tratteggio - nessun colore):



Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Poiché in genere non esistono aree industriali del tutto prive di insediamenti abitativi, si dovrà ammettere la presenza di abitazioni occupate da personale con funzioni di custodia. Per tali insediamenti, al fine di proteggere adeguatamente le persone, si dovrà disporre degli interventi di isolamento acustico.

Limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente  $L_{eq}$  in dB(A):

tempo di riferimento diurno 70 dB(A)

tempo di riferimento notturno 70 dB(A)

#### I RELATORI

ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE  
LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7

D.G.R. CAMPANIA N° 560 DEL 04.08.2005  
NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03

ING. D'AMBROSIO GIOVANNI

D.G.R. CAMPANIA N° 255 DEL 04.04.2000  
NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99

GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI

PAGINA 9 DI 28

REVISIONE 3

*Handwritten signature*



**REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE**

(ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 26 OTTOBRE 1995 NONCHÉ DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA N° 2436 DEL 01 AGOSTO 2003)

**ART. 12 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE**

In riferimento alla densità di traffico veicolare, appartengono alla classe IV le strade ad intenso traffico (orientativamente oltre i 500 veicoli l'ora) e quindi le strade primarie e di scorrimento, i tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali, le strade di grande comunicazione, specie se con scarsa integrazione con il tessuto urbano attraversato.

Appartengono alla classe III, le strade di quartiere (orientativamente con un traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora) e quindi le strade prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano.

Appartengono alla classe II le strade locali (orientativamente con un flusso di traffico inferiore ai 50 veicoli l'ora) prevalentemente situate in zone residenziali.

Qualora le strade da classificare siano interne al tessuto urbano, la zona ad esse propria è limitata dalle superficie degli edifici frontistanti; in condizioni diverse e, comunque, qualora non esista una continuità di edifici-schermo, la tipologia classificatoria di zona della strada, si estende ad una fascia di 30 metri a partire dal ciglio della strada stessa.

<b>I RELATORI</b>		<b>PAGINA 10 di 28</b>
<b>ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE</b> LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7		
D.G.R. CAMPANIA N° 160 DEL 04.08.2005 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03	D.G.R. CAMPANIA N° 2361 DEL 04.04.2000 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99	
<b>ING. D'AMBROSIO GIOVANNI</b>	<b>GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI</b>	<b>REVISIONE 3</b>



**COMUNE DI CAPACCIO**  
(PROVINCIA DI SALERNO)  
CORSO VITTORIO EMANUELE  
84047 CAPACCIO (SA)

**REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE**  
(ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 26 OTTOBRE 1995 NONCHÉ DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA N° 2436 DEL 01 AGOSTO 2003)

**CAPO III**

**ADEMPIMENTI PRELIMINARI A CARICO DI CHI INTENDE EFFETTUARE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE OD UTILIZZARE IL PATRIMONIO EDILIZIO**

**ART. 13 - PRESCRIZIONI GENERALI DA OSSERVARE IN SEDE DI FORMAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI PREVENTIVI AI FINI DELLA TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

In sede di presentazione di Piani particolareggiati e/o di Piani di recupero, con riferimento all'assetto planovolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica, ovvero alla suddivisione dello stesso in sub-comparti caratterizzati da differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.).

L'approvazione dei Piani particolareggiati e/o di recupero comporterà l'automatico aggiornamento della Zonizzazione acustica.

Nella definizione dell'assetto planovolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, nella distribuzione delle volumetrie sull'area dell'intervento dovranno essere di norma osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici.

**ART. 14 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ALLA FORMAZIONE DI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA E PRIVATA, PIANI DI RECUPERO E STRUMENTI URBANISTICI PREVENTIVI**

Ai Piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e ai Piani di recupero dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 2 della legge 447/95 e della D.G.R.C. n° 1537 del 24 Aprile 2003 (BURC n° 23 del 26 Maggio 2003), che dovrà essere costituita dai seguenti punti:

- RILEVAZIONI FONOMETRICHE PER LA VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE ALLO STATO DI FATTO;
- VALUTAZIONE DELL'EVENTUALE INCREMENTO PERCENTUALE DEL TRAFFICO VEICOLARE E DEL RELATIVO CONTRIBUTO ALLA RUMOROSITÀ AMBIENTALE;
- LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DI IMPIANTI, DI APPARECCHIATURE E/O DI ATTIVITÀ RUMOROSE E VALUTAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTO ALLA RUMOROSITÀ AMBIENTALE;
- VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO COMPLESSIVO ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DAL COMPARTO IN PROGETTO E VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE MASSIMO DI ZONA PREVISTO DALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA;
- PREVISIONE DEL RISPETTO DEL CRITERIO DIFFERENZIALE, DI CUI ALL'ART.4 DEL DPCM 14 NOVEMBRE 1997 E DI CUI AL DM 11 DICEMBRE 1996, NEL CASO IN CUI SIANO PRESENTI IMPIANTI E/O ATTIVITÀ RUMOROSE, OLTRE AI LIMITI MASSIMI PREVISTI DALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA.

*M. Pizzini*

**I RELATORI**

ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE  
LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7

R. CAMPANIA N° 160 DEL 04.08.2005  
RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03  
ING. D'AMBROSIO GIOVANNI

D.G.R. CAMPANIA N° 2436 DEL 01.08.2003  
NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99  
GEOM. LA FRANCISCA GIOVANNI

PAGINA 11 di 28

REVISIONE 3

Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di agibilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate.

**ART. 15 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLE ISTANZE DI P.D.C./D.I.A.**

Gli interventi di trasformazione edilizia di cui all'articolo 8 della legge 447/95 dovranno garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore previsti dalla Zonizzazione Acustica Comunale.

Contestualmente all'istanza di PdC/DIA, i titolari di progetti per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8 comma 1 e 2, della legge 447/95 di seguito riportate, sono tenuti a presentare una Relazione di Impatto Acustico:

1. OPERE SOGGETTE A V.I.A.;
2. AEROPORTI, AVIOSUPERFICI, ELIPORTI;
3. STRADE DI TIPO A, B, C, D, E ED F;
4. DISCOTECHE
5. CIRCOLI PRIVATI E PUBBLICI ESERCIZI OVE SIANO INSTALLATI MACCHINARI ED IMPIANTI RUMOROSI;
6. IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI;
7. FERROVIE ED ALTRI SISTEMI DI TRASPORTO COLLETTIVO SU ROTAIA;

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 della legge 447/95, i titolari di istanze di PdC/DIA relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, devono presentare una documentazione di previsione di impatto acustico come specificato in seguito.

Nei casi di cui al comma precedente per i quali non si utilizzano macchinari o impianti rumorosi, ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi alla realizzazione di opere edili, è sufficiente che il titolare dell'istanza, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nei termini di legge (DPR 445/2000), descriva le caratteristiche dell'attività da insediare, attestando contestualmente che la stessa attività non genera aumenti di rumorosità interna ed esterna; in tutti gli altri casi, di cui al comma precedente, è necessario che le istanze di P.d.C. o comunicazioni di D.I.A. vengano corredate da Relazione Previsionale di Impatto Acustico.

I soggetti pubblici o privati titolari dei progetti per la realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nell'art. 8 comma 3 della legge 447/95 di seguito riportate, sono tenuti a presentare una Relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico delle aree interessate all'intervento:

1. SCUOLE E ASILI NIDO
2. OSPEDALI
3. CASE DI CURA E DI RIPOSO
4. PARCHI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI
5. NUOVI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI PROSSIMI ALLE OPERE INDICATE DI CUI AL COMMA 2.

La relazione previsionale dovrà essere costituita dai seguenti punti:

**I RELATORI**

ALTO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 LETT. B

PAGINA 12 DI 28

D.G.R. CAMPANIA N° 160 DEL 04.08.2005  
NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03

ING. D'AMBROSIO GIOVANNI

D.G.R. CAMPANIA N° 250/99  
NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99

GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI

REVISIONE 3



- LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DELLE SORGENTI SONORE CONNESSI ALL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA E VALUTAZIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI ALLA RUMOROSITÀ AMBIENTALE;
- RILEVAZIONI FONOMETRICHE PER LA VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE ALLO STATO DI FATTO;
- VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO COMPLESSIVO ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALL'INTERVENTO IN PROGETTO E VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE MASSIMO DI ZONA PREVISTO DALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA E DEL CRITERIO DIFFERENZIALE, COME PREVISTO NEI DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE 447/95 E DALLE LINEE GUIDA DELLA REGIONE CAMPANIA.

La Relazione Previsionale di Impatto Acustico o di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 14 del presente Regolamento Acustico Comunale (R.A.C.).

**ART. 16 - DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL RUMORE DERIVANTE DAL TRAFFICO VEICOLARE - RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA ALLEGARE AI PROGETTI DI OPERE STRADALI E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO**

Ai sensi del D.P.R. n. 142 del 30.03.2004, l'esercizio delle infrastrutture stradali, ai fini del contenimento dell'inquinamento da rumore, deve assicurare i valori limite di immissione stabiliti dal suddetto D.P.R. 142/2004.

È fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari dell'iniziativa relativa alla progettazione e alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel territorio del Comune di Capaccio ovvero alla ristrutturazione di quelle esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche e scelta di materiali (in primo luogo barriere antirumore e asfalti a bassa rumorosità) atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti; ciò con particolare riferimento agli interventi relativi a linee ferroviarie, autostrade, assi di viabilità primaria e strade comunque caratterizzate da elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici prevedano il futuro insediamento. Analoghi criteri dovranno essere osservati per quanto possibile in occasione della ripavimentazione degli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico.

La relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato e da allegare ai progetti relativi alla realizzazione di nuove strade, dovrà contenere i seguenti punti:

- RILEVAZIONI FONOMETRICHE PER LA VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE ALLO STATO DI FATTO;
- VALUTAZIONE DEI FLUSSI DI TRAFFICO VEICOLARE COMPLESSIVO, DELLA PERCENTUALE DI VEICOLI PESANTI E DEL RELATIVO CONTRIBUTO ALLA RUMOROSITÀ AMBIENTALE;
- VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO COMPLESSIVO ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALL'INFRASTRUTTURA IN PROGETTO E VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE MASSIMO DI ZONA PREVISTO DALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DA RILEVARE AL LIMITE DELLE ZONE EDIFICATE O DA EDIFICARE;
- PROPOSTA DEI DISPOSITIVI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO.

Nel caso in cui dall'esercizio dell'infrastruttura di trasporto in progetto derivi il superamento degli standard di comfort acustico previsti dalla zonizzazione acustica a carico delle aree contermini, i piani particellari di esproprio relativi alla realizzazione di nuove linee di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere

*Handwritten signature*

<b>I RELATORI</b>		<b>PAGINA 13 DI 128</b>
ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7		
D.G.R. CAMPANIA N° 360 DEL 04.08.2005 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03	D.G.R. CAMPANIA N° 2561 DEL 04.04.2000 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99	
ING. D'AMBROSIO GIOVANNI	GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI	REVISIONE <b>3</b>





**COMUNE DI CAPACCIO**  
 (PROVINCIA DI SALERNO)  
 CORSO VITTORIO EMANUELE  
 84047 CAPACCIO (SA)

## REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

(ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 26 OTTOBRE 1995 NONCHÉ DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA N° 2436 DEL 01 AGOSTO 2003)

l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione ed il progetto esecutivo dovrà risultare integrato dalla dettagliata descrizione di detti dispositivi.

### ART. 17 - DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA PRESENTARE IN SEDE DI RIUSO O SUBENTRO NELL'USO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere presentata da parte del nuovo utilizzatore una dichiarazione in cui si certifica che la nuova attività non comporta una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore. In caso di aumento della rumorosità ambientale dovrà essere presentata una relazione di impatto acustico, descritta all'art.14.

### ART. 18 - DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA PRESENTARE IN CASO DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Le licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 447/95 dovranno garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore previsti dalla Zonizzazione Acustica Comunale.

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della legge 447/95, le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

Nei casi di cui al comma precedente per i quali non si utilizzano macchinari o impianti rumorosi, ai fini del rilascio dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività, è sufficiente che il titolare dell'istanza, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nei termini di legge (DPR 445/2000), descriva le caratteristiche dell'attività da svolgere, attestando contestualmente che la stessa attività non genera aumenti di rumorosità interna ed esterna; in tutti gli altri casi, di cui al comma precedente, è necessario che le istanze vengano corredate di Relazione di Impatto Acustico, redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 14 del presente Regolamento Acustico Comunale (R.A.C.), contenente le informazioni riportate in Allegato 1.

<b>I RELATORI</b>		PA GINA 14 DI 28
ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 8 COMMA 6 E 7		
D.G.R. CAMPANIA N° 160 DEL 04.08.2005 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03 ING. D'AMBROSIO GIOVANNI	D.G.R. CAMPANIA N° 250 DEL 04.04.2000 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99 GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI	REVISIONE 3



**CAPO IV**

**ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO ED UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DEI SUOLI**

**ART. 19 - VINCOLI ALL'UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DEI SUOLI PER FINALITÀ DI PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO, RELATIVI A NUOVI COMPARTI URBANISTICI**

In linea di principio il grado di protezione dall'inquinamento acustico da conseguire nel caso di comparti urbanistici di nuova costruzione corrisponde al limite massimo di esposizione al rumore stabilito dalla Zonizzazione acustica per la classe di appartenenza del comparto interessato.

Per il conseguimento degli obiettivi attesi potrà essere prescritta, da parte della Pubblica Amministrazione, la realizzazione di interventi attivi e passivi per il contenimento della rumorosità ambientale. In particolare, per gli interventi di protezione attiva si potrà fare ricorso alla limitazione del traffico veicolare, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici o all'utilizzo di asfalti speciali a bassa rumorosità, mentre per gli interventi di protezione passiva si potrà fare ricorso alla realizzazione di opportune barriere acustiche naturali e/o artificiali oppure potranno essere prescritte particolari condizioni planovolumetriche degli edifici (altezza, distribuzione e distanza dagli assi di traffico principali, in questo caso anche con distacchi superiori ai rispetti di tipo urbanistico evidenziati nelle tavole grafiche di PRG), previo coordinamento con il resto della strumentazione urbanistica ed edilizia comunale vigente.

Nel caso di edifici non residenziali o di strutture particolarmente protette potrà essere consentito il non rispetto dei limiti suddetti, misurati in facciata, se i requisiti tecnico-costruttivi delle strutture edilizie in oggetto sono tali da garantire almeno all'interno delle stesse e lungo tutto il periodo dell'anno un adeguato comfort acustico, definito dai limiti di livello sonoro indotto all'interno degli edifici stessi.

Per gli edifici residenziali potrà essere consentito il non rispetto generalizzato dei limiti previsti se sarà almeno garantito un adeguato comfort acustico nei singoli locali nelle ore d'uso prevalenti (ad esempio, il limite massimo previsto per il periodo notturno dovrà essere rispettato all'interno delle camere da letto e non necessariamente negli ambienti dedicati alle attività diurne).

**ART. 20 - VINCOLI ALL'UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DEI SUOLI PER FINALITÀ DI PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO, RELATIVI A STRUMENTI URBANISTICI PREVENTIVI (PANI DI RECUPERO, COMPARTI A RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA) IN CONTESTI AD IMPIANTO CONSOLIDATO**

Nel caso di interventi di trasformazione edilizia in contesti ad impianto consolidato dovrà essere perseguito, per quanto possibile, il rispetto dei limiti previsti dalla Zonizzazione acustica misurato in facciata agli edifici.

Il mancato rispetto dei limiti previsti, misurati in facciata, potrà essere consentito:

- PER GLI EDIFICI NON RESIDENZIALI O PER LE STRUTTURE PARTICOLARMENTE PROTETTE, SE I REQUISITI TECNICO-COSTRUTTIVI DELLE STRUTTURE EDILIZIE IN OGGETTO SONO TALI DA GARANTIRE ALMENO ALL'INTERNO DELLE STESSE E LUNGO TUTTO IL PERIODO DELL'ANNO UN ADEGUATO COMFORT ACUSTICO, DEFINITO DAI LIMITI DI LIVELLO SONORO INDOTTO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI INDICATI;

*Handwritten signature*

**I RELATORI**

**ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE**  
LEGGEN° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7

D.G.R. CAMPANIA N° 40 DEL 04.08.2005  
NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03  
ING. D'AMBROSIO GIOVANNI

D.G.R. CAMPANIA N° 2501 DEL 04.04.2000  
NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99  
GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI

PAGINA 15 DI 28

REVISIONE 3



**COMUNE DI CAPACCIO**

(PROVINCIA DI SALERNO)  
CORSO VITTORIO EMANUELE  
84047 CAPACCIO (SA)

## REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

(ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 26 OTTOBRE 1995 NONCHÉ DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA N° 2436 DEL 01 AGOSTO 2003)

- PER GLI EDIFICI RESIDENZIALI, SE SARÀ ALMENO GARANTITO UN ADEGUATO COMFORT ACUSTICO, NEI SINGOLI LOCALI NELLE ORE D'USO PREVALENTI.

È vietato il recupero ai fini residenziali di edifici o loro parti in assenza del rispetto delle prescrizioni di cui al punto precedente.

### ART. 21 - VINCOLI ALL'UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA DEI SUOLI PER FINALITÀ DI PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO, RELATIVI A INTERVENTI EDILIZI DIRETTI

Nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazioni, ampliamenti o sopraelevazioni che comportino il rifacimento di muri e di serramenti esterni, di muri divisorii tra appartamenti e di solai e pavimenti, valgono i requisiti riportati all'art. 24.

### ART. 22 - PRESCRIZIONI DA OSSERVARE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE ESTERNO NEL CASO DI EDIFICI IN CUI SI PREDANO IMPIANTI, FUNZIONI O ATTIVITÀ IN GRADO DI PROVOCARE INQUINAMENTO ACUSTICO

Fermo restando il rispetto del criterio differenziale all'interno di edifici contermini, i limiti massimi ammissibili di rumore proveniente da sorgenti interne a edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico sono quelli previsti dalla Legge Quadro 447/95 e successivi decreti di attuazione.

### ART. 23 - PRESCRIZIONI DA OSSERVARE IN SEDE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

In sede di progettazione e realizzazione di strade caratterizzate da flussi di traffico con punte orarie superiori ai 1.000 veicoli/h e di tratte ferroviarie dovranno essere predisposti idonei dispositivi di mitigazione a protezione degli edifici limitrofi esistenti secondo le seguenti disposizioni generali.

La prevenzione dall'inquinamento acustico da traffico si attua con interventi sui parametri stessi del traffico (provvedimenti sulla viabilità, sulla velocità di scorrimento e sulla discipline della circolazione). Un effetto importante sulla rumorosità da traffico è indotto dal tipo di pavimentazione che deve comunque rispondere, oltre che alle esigenze di silenziosità, alle esigenze primarie di sicurezza (gelività, assorbimento dell'acqua piovana ecc.).

L'utilizzo di asfalti fonoassorbenti deve essere preceduto dal calcolo della efficacia acustica dell'intervento nei confronti delle aree disturbate e della prevista conservazione nel tempo delle caratteristiche acustiche.

Se gli interventi di cui sopra non sono sufficienti a consentire il rispetto dei limiti previsti si può ricorrere, per il rumore indotto sia da traffico veicolare che da traffico ferroviario, alla difesa passiva delle aree interessate con opportune barriere acustiche, i cui effetti devono essere preventivamente determinati.

<b>I RELATORI</b>		<b>PAGINA 16 DI 28</b>
ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7		
D.G.R. CAMPANIA N° 160 DEL 04.08.2005 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03 ING. D'AMBROSIO GIOVANNI	D.G.R. CAMPANIA N° 250 DEL 04.08.2000 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99 GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI	<b>REVISIONE 3</b>



CAPO V

REQUISITI DI FONOISOLAMENTO DEGLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE ED OGGETTO DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO

ART. 24 - REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo si fa riferimento al DPCM 5 dicembre 1997 che, in attuazione dell'art. 3, comma 1°, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana.

Le istanze di PdC/DIA relative ad edifici di cui al comma precedente, fatta eccezione per tutte quelle abitazioni singole ad uso privato, nonché per tutte quelle strutture collegate allo svolgersi delle attività primarie della zona (agricole), dovranno essere corredate, in fase preventiva, da una Relazione Preventiva di Conformità ai Requisiti Acustici Passivi degli edifici in progetto, redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 14 del presente Regolamento Acustico Comunale (R.A.C.) o da un tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo o collegio professionale.

Ai fini del rilascio del certificato di agibilità, il committente e il direttore dei lavori, dovranno attestare la conformità dell'opera realizzata alle previsioni di progetto attraverso opportuna Relazione di Conformità ai Requisiti Passivi Acustici degli Edifici. Tale Relazione, dovrà essere conforme all'Allegato 2 del presente Regolamento.

Per gli edifici pubblici e per le scuole ed asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, l'attestazione resa dalla direzione lavori, di conformità dell'opera alle previsioni di progetto, deve essere corredata da misurazioni di verifica.

Ai fini dell'applicazione del citato decreto, gli ambienti abitativi di cui all'art. 2, comma 1°, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono distinti nelle categorie:

- **CATEGORIA A:** EDIFICI ADIBITI A RESIDENZA O ASSIMILABILI;
- **CATEGORIA B:** EDIFICI ADIBITI AD UFFICI E ASSIMILABILI;
- **CATEGORIA C:** EDIFICI ADIBITI AD ALBERGHI, PENSIONI ED ATTIVITÀ ASSIMILABILI;
- **CATEGORIA D:** EDIFICI ADIBITI AD OSPEDALI, CLINICHE, CASE DI CURA E ASSIMILABILI;
- **CATEGORIA E:** EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ SCOLASTICHE A TUTTI I LIVELLI E ASSIMILABILI;
- **CATEGORIA F:** EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ RICREATIVE O DI CULTO O ASSIMILABILI;
- **CATEGORIA G:** EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI O ASSIMILABILI.

Si definisce, inoltre che le componenti degli edifici sono le partizioni orizzontali e verticali; sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria; sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono

- a) INDICE DEL POTERE FONOISOLANTE APPARENTE DI PARTIZIONI FRA AMBIENTI ( $R_w$ ) DA CALCOLARE SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 717-1:1997;
- b) INDICE DELL'ISOLAMENTO ACUSTICO STANDARDIZZATO DI FACCIATA ( $D_{2m, NT,w}$ ) DA CALCOLARE SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 717-1:1997;

I RELATORI

ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE  
LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7

D.G.R. CAMPANIA N° 160 DEL 04.08.2005  
VERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03  
ING. D'AMBROSIO GIOVANNI

D.G.R. CAMPANIA N° 251 DEL 04.08.2000  
NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99  
GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI

PAGINA 17 DI 28

REVISIONE 3

*M. Scuderi*



COMUNE DI CAPACCIO

(PROVINCIA DI SALERNO)

CORSO VITTORIO EMANUELE  
84047 CAPACCIO (SA)

## REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

(ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 26 OTTOBRE 1995 NONCHÉ DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA N° 2436 DEL 01 AGOSTO 2003)

c) INDICE DEL LIVELLO DI RUMORE DI CALPESTIO DI SOLAI, NORMALIZZATO ( $L_{n,w}$ ) DA CALCOLARE SECONDO LA PROCEDURA DESCRITTA DALLA NORMA UNI EN ISO 717-2:1997.

Tra i requisiti acustici degli edifici vengono considerate anche le seguenti grandezze:

- 1) il livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow ( $L_{ASmax}$ );
- 2) il livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A ( $L_{Aeq}$ );

Per la categoria D degli edifici valgono i seguenti valori:

$$\begin{aligned}R_w &= 55 \\D_{2m, nT,w} &= 45 \\L_{n,w} &= 58 \\L_{ASmax} &= 35 \\L_{Aeq} &= 25\end{aligned}$$

Per le categorie A e C degli edifici valgono i seguenti valori:

$$\begin{aligned}R_w &= 50 \\D_{2m, nT,w} &= 40 \\L_{n,w} &= 63 \\L_{ASmax} &= 35 \\L_{Aeq} &= 35\end{aligned}$$

Per la categoria E degli edifici valgono i seguenti valori:

$$\begin{aligned}R_w &= 50 \\D_{2m, nT,w} &= 48 \\L_{n,w} &= 58 \\L_{ASmax} &= 35 \\L_{Aeq} &= 25\end{aligned}$$

Per le categorie B, F, e G degli edifici valgono i seguenti valori:

$$\begin{aligned}R_w &= 50 \\D_{2m, nT,w} &= 42 \\L_{n,w} &= 55 \\L_{ASmax} &= 35 \\L_{Aeq} &= 35\end{aligned}$$

I valori di  $R_w$  sono riferiti ad elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Con riferimento all'edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministro del LL. PP. n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) 35 DB(A)  $L_{ASmax}$  CON COSTANTE DI TEMPO SLOW PER I SERVIZI A FUNZIONAMENTO DISCONTINUO;
- b) 25 DB(A)  $L_{Aeq}$  PER I SERVIZI A FUNZIONAMENTO CONTINUO.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato: Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

I RELATORI		PAGINA 18 di 28
ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7		
D.G.R. CAMPANIA N° 160 DEL 04.08.2005 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03 ING. D'AMBROSIO GIOVANNI	D.G.R. CAMPANIA N° 251 DEL 04.04.2000 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99 GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI	REVISIONE 3

**REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE**

(ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 26 OTTOBRE  
1985 NONCHÉ DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA N° 2436 DEL 01 AGOSTO 2003)

**ART. 25 - REQUISITI DA GARANTIRE NEL CASO DI EDIFICI ESPOSTI IN FACCIATA A LIVELLI EQUIVALENTI SUPERIORI AGLI STANDARD PRESCRITTI IN SEDE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

Per il contenimento dell'inquinamento acustico all'interno di edifici esposti in facciata a livelli equivalenti superiori agli standard prescritti in sede di zonizzazione acustica si fa riferimento al potere fonoisolante degli infissi esterni, delle griglie e delle prese d'aria verso l'esterno, delle strutture divisorie esterne verticali con e senza serramento.

Il potere fonoisolante dei suddetti elementi, misurato in laboratorio a 500 Hz, non deve essere inferiore ai seguenti valori:

- INFISSI ESTERNI: ≥ 30 DB;
- STRUTTURE DIVISORIE ESTERNI VERTICALI CON SERRAMENTO: ≥ 35 DB;
- STRUTTURE DIVISORIE ESTERNE VERTICALI SENZA SERRAMENTO: ≥ 50 DB.

*De Paolis*

**I RELATORI**

ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE  
LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7

R. CAMPANIA N° 160 DEL 04.08.2005  
RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03

ING. D'AMBROSIO GIOVANNI

D.G.R. CAMPANIA N° 2436 DEL 01.08.2003  
NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99  
GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI

PAGINA 19 DI 28

REVISIONE 3



**CAPO VI**

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**

**ART. 26 - DECLARATORIA DI ATTIVITÀ RUMOROSA**

Si definisce attività rumorosa l'uso di impianti, apparecchiature, macchine e di ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo che comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

Viene assunto come disturbante un valore di rumorosità ambientale, da misurare come livello equivalente Leq ad 1 metro dalla sorgente specifica di rumore, superiore agli 70 dB(A).

Tutte le macchine e le attrezzature destinate a funzionare all'aperto, devono rispettare i limiti di zona previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, fornendo qualsiasi tipo di documentazione attestante il livello di pressione/potenza sonora generato.

**ART. 27 - LIMITI ALL'USABILITÀ DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER ATTIVITÀ FUNZIONI E/O PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IN GRADO DI DARE LUOGO AD EFFETTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO**

L'allocazione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere improntato alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.

L'insediamento di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.

L'insediamento di attività ad elevato impatto acustico che si svolgono in periodo notturno (ad esempio dancing) dovrebbe avvenire in edifici direzionali a bassa presenza di funzioni residenziali dove sono presenti elevate dotazioni a parcheggio non altamente utilizzati durante il periodo notturno.

Nel caso di presenza di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto con particolare riferimento al periodo notturno. Il rumore causato dal traffico indotto non dovrà superare il limite previsto dalla Zonizzazione acustica. Nel caso in cui il rumore ambientale risulti superiore al limite di zona, il rumore misurato con l'attività in funzione non dovrà essere superiore al rumore misurato con l'attività chiusa (nel giorno di chiusura).

Nelle aree residenziali l'insediamento di attività rumorose non dovrà causare un incremento della rumorosità ambientale all'interno dei locali adiacenti da ritenersi "disturbante" ai sensi della Legge Quadro 447/95 e successivi decreti di attuazione.

**ART. 28 - ASSOGGETTABILITÀ DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE AL NULLA OSTA ALL'USO SPECIFICO DI CUI ALLE NORME TECNICHE ATTUATIVE DEL PRG**

L'esercizio di attività rumorose, così come precedentemente definite all'art.26, è soggetto al Nulla osta all'uso specifico, di cui alle Norme tecniche attuative del PRG, prima dell'insediamento in una determinate unità immobiliare (ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/95).

<b>I RELATORI</b>		<b>PAGINA 20 DI 28</b>
ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7		
D.G.R. CAMPANIA N° 160 DEL 04.08.2005 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03	D.G.R. CAMPANIA N° 2041 DEL 04.04.2000 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99	<b>REVISIONE 3</b>
ING. D'AMBROSIO GIOVANNI	GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI	



**ART. 29 - REQUISITI DI FONOISOLAMENTO DA GARANTIRE PER IMMOBILI O LORO PORZIONI, IN CUI SI TROVINO INSTALLAZIONI ED IMPIANTI O SI SVOLGANO ATTIVITÀ CAUSANTI EFFETTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO**

Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico per locali per attività rumorose è subordinato alla presentazione di una relazione di impatto acustico in cui vengono fissati i requisiti acustici di elementi edilizi atti a tutelare gli abitanti dai rumori trasmessi per via aerea, prodotti nell'ambito dello stesso edificio.

Negli ambienti che devono ospitare attività rumorose l'isolamento acustico normalizzato per via aerea fra ambienti adiacenti e sovrapposti non deve essere inferiore a 50 dB(A). Le norme di riferimento per la valutazione e la verifica in opera dei requisiti sono la ISO 717R e la ISO 140R.

**ART. 30 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ISOLAMENTO DEGLI IMPIANTI ESTERNI IN GRADO DI GENERARE EFFETTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO**

L'installazione di impianti esterni in grado di generare effetti di inquinamento acustico (impianto di condizionamento, climatizzazione, ricambio aria ed altro) in edifici o in singole porzioni collocate in aree residenziali classificate secondo la Zonizzazione acustica in classe I, II, III o IV ovvero in aree non residenziali contermini ad aree in cui siano presenti funzioni residenziali potrà avvenire soltanto dopo verifica che la rumorosità misurata con l'apparecchio in funzione alla distanza di 1 metro dal punto di emissione sonora non dia in ogni caso luogo al superamento del limite massimo di zona nel caso in cui quest'ultimo risulta rispettato con l'impianto non funzionante; nel caso in cui il limite di zona risultasse superato, il funzionamento dell'apparecchio non dovrà dare luogo all'incremento della rumorosità ambientale.

Il mancato adeguamento all'ordinanza di cui al successivo Capo VIII comporterà il divieto di esercizio degli impianti.

**ART. 31 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLLOCAZIONE DI IMPIANTI IN GRADO DI GENERARE VIBRAZIONI TRASMISSIBILI PER VIA STRUTTURALE**

L'installazione di impianti o macchine che durante il loro funzionamento possono dare luogo a vibrazioni o rumori trasmissibili per via strutturale devono di norma essere collocate ai piani terra su idonei supporti e basamenti antivibrazioni. È esclusa la loro collocazione su piani sovrastanti interrati e seminterrati (deroga può essere concessa dietro presentazione di una relazione redatta da un tecnico abilitato attestante la non rumorosità della macchina).

*Del. Salerno*

**I RELATORI**

ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE  
LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7

D.G.R. CAMPANIA N° 140 DEL 04.08.2005  
NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03  
ING. D'AMBROSIO GIOVANNI

D.G.R. CAMPANIA N° 2561 DEL 04.04.2000  
NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99  
GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI

PAGINA 21 DI 28

REVISIONE 3





**COMUNE DI CAPACCIO**

(PROVINCIA DI SALERNO)  
CORSO VITTORIO EMANUELE  
84047 CAPACCIO (SA)

## REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

(ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 26 OTTOBRE 1995 NONCHÉ DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA N° 2436 DEL 01 AGOSTO 2003)

### ART. 32 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI DELLE SORGENTI SONORE IN GRADO DI PROVOCARE INQUINAMENTO ACUSTICO

Il presente articolo, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante e discoteche all'aperto, compresi i circoli privati, le attività sportive e ricreative, in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

Il presente articolo non si applica alle attività a carattere temporaneo.

Le attività sopra riportate a titolo esemplificativo e tutte le altre attività che producono inquinamento acustico al chiuso o all'aperto devono rispettare i valori limiti previsti dalla zonizzazione acustica, le prescrizioni di cui al DPCM 14.11.1997 e gli orari stabiliti con provvedimenti Sindacali. Fermo restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Novembre 1997 e successivi, all'interno dei luoghi su indicati i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti sono quelli riportati nel D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215. I valori massimi consentiti sono determinati in base agli indici di misura  $L_{Amax}$  e  $L_{Aeq}$  definiti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998.

Il gestore di uno dei luoghi suddetti verifica i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate negli articoli 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

Il rilascio di licenze o autorizzazione per l'inizio o rinnovo, all'esercizio di attività oggetto del presente articolo è subordinato alla presentazione della documentazione richiesta nel D.P.C.M. del 16 aprile 1999 n. 215 nei casi previsti, e in ogni caso di Relazione Previsionale di Impatto Acustico. Durante l'esercizio delle attività in oggetto, il Sindaco può disporre accertamenti per verificare il rispetto di quanto previsto nella relazione previsionale di impatto acustico.

La relazione previsionale di impatto acustico e la relazione di verifica di impatto acustico in fase di esercizio dell'attività, sono a carico del titolare della licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attività e dovranno essere redatte da tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 2 della legge 447/95.

I RELATORI		PAGINA 22 DI 28
ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7		
D.G.R. CAMPANIA N° 360 DEL 04.08.2005 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03 ING. D'AMBROSIO GIOVANNI	D.G.R. CAMPANIA N° 250 DEL 04.04.2000 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99 GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI	REVISIONE 3



**CAPO VII**  
**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE E TEMPORANEE**

**ART. 33 - DECLARATORIA DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA**

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività, definita rumorosa ai sensi dell'art.26, che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali.

Tutte le macchine e le attrezzature destinate a funzionare all'aperto, devono rispettare i limiti di zona previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, fornendo qualsiasi tipo di documentazione attestante il livello di pressione/potenza sonora generato.

**ART. 34 - DOCUMENTAZIONE PER CANTIERI EDILI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO A CARATTERE TEMPORANEO**

Le emissioni sonore prodotte da tali attività devono garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore previsti dalla Zonizzazione Acustica Comunale. Per i cantieri edili, come definiti nel successivo art.35, e per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, come definite nel successivo art.39, è sufficiente allegare alle istanze di PdC/DIA o alla licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nei termini di legge (DPR 445/2000), nella quale saranno descritte le caratteristiche dell'attività da svolgere e attestato che la stessa attività non genera aumenti di rumorosità che superano i livelli previsti dalla zonizzazione acustica.

Prima dell'effettivo inizio dei lavori, il titolare dell'impresa appaltatrice trasmette al comune, insieme alla comunicazione di inizio lavori, una dichiarazioni sostitutiva dell'atto di notorietà resa nei termini di legge (DPR 445/2000), nella quale l'impresa dichiara che l'attività di cantiere non genera aumenti di rumorosità che superano i livelli previsti dalla zonizzazione acustica.

Viene fatta salva in ogni caso la possibilità di controllo da parte del comune, che rilevando gli estremi di rumorosità molesta o superiore ai limiti dalla zonizzazione acustica, adotta provvedimenti in conformità con quanto stabilito nei successivi articoli.

Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata inferiore a 5 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A). Tale esenzione comporta un'autocertificazione da parte del committente dell'opera, la quale deve contenere le seguenti informazioni: natura dell'intervento, tipologia di macchine/ attrezzature utilizzare e tempistica d'intervento, nonché il rispetto del limite suddetto.

*Handwritten signature*

<b>I RELATORI</b>		<b>PAGINA 23 DI 28</b>
<b>ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE</b>		
LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7		<b>REVISIONE 3</b>
D.G.R. CAMPANA N° 160 DEL 04.08.2005	D.G.R. CAMPANA N° 2436 DEL 01.08.2003	
NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03	NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99	
<b>ING. D'AMBROSIO GIOVANNI</b>	<b>GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI</b>	



**ART. 35 - PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER I CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO A CARATTERE TEMPORANEO**

Nei cantieri edili, stradali ed assimilabili in cui vengono superati i limiti massimi di esposizione al rumore previsti dalla zonizzazione acustica, è necessario dotarsi di autorizzazione in deroga che viene rilasciata contestualmente al titolo edilizio (PdC/DIA), a condizione che l'impiego di attrezzature ed impianti rumorosi avvenga attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno disturbante il loro uso e che le emissioni sonore del cantiere non superino i limiti di 70dB(A) in facciata degli edifici residenziali esposti e di 60dB(A) all'interno delle abitazioni a finestre chiuse.

Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni, ecc.) dovranno essere opportunamente collocate nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti. Gli schermi potranno essere costituiti da barriere anche provvisorie (ad esempio laterizi di cantiere, cumuli di sabbia ecc.) opportunamente posizionate. Sono comunque vietate tutte le modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore (ad esempio la rimozione dei carter dai macchinari). Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

L'autorizzazione in deroga per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico prevista dall'art. 6 comma h Legge 447/95 deve intendersi compresa nella licenza e/o autorizzazione per spettacoli e intrattenimenti pubblici nel caso in cui la loro durata temporale non ecceda i 15 giorni, con almeno 3 giorni consecutivi, tenuto conto che l'impiego di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere deve essere comunque interrotto in periodo notturno dopo le 01.00.

Sono da considerarsi attività a carattere temporaneo anche quelle esercitate presso pubblici esercizi all'aperto a supporto dell'attività principale licenziata (ad esempio piano-bar, serate musicali, karaoke, cabaret ecc. e comunque tutte quelle soggette all'autorizzazione o licenza, quali aste di vendita o situazioni che prevedono delle messaggerie vocali a titolo pubblicitario e/o informativo) con le limitazioni sopra indicate. Per questi ultimi, sempre e comunque prima dell'inizio dell'attività musicale o di intrattenimento, dovrà essere presentata, contestualmente alla richiesta di autorizzazione amministrativa, una relazione tecnico descrittiva con riassunti, la descrizione dei luoghi, la consistenza delle fonti di rumore potenzialmente disturbanti, i valori della zonizzazione acustica ivi previsti, i sistemi di taratura e controllo delle strumentazioni usate, la previsione delle emissioni sonore a perimetro della proprietà ospitante l'evento.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione in deroga (Allegato 3) dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo o inviata per posta almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa

**ART. 36 - RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI CONCESSIONE EDILIZIA**

In aree zonizzate nelle classi I, II, III, IV, è vietato l'inizio dei lavori e la relativa apertura di cantieri edili, stradali ed assimilabili, quando si prevede il superamento dei limiti di 70dB(A) in facciata degli edifici residenziali esposti e di 60dB(A) all'interno delle abitazioni a finestre chiuse e quando si prevede l'uso con carattere non occasionale di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio motocompressori, gruppi elettrogeni,

<b>I RELATORI</b>		<b>PAGINA 24 DI 28</b>
ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7		
D.G.R. CAMPANIA N° 60 DEL 04.08.2005 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03	D.G.R. CAMPANIA N° 250 DEL 04.04.2000 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99	<b>REVISIONE 3</b>
ING. D'AMBROSIO GIOVANNI	GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI	



**COMUNE DI CAPACCIO**

(PROVINCIA DI SALERNO)  
CORSO VITTORIO EMANUELE  
84047 CAPACCIO (SA)

## REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

(ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 26 OTTOBRE 1995 NONCHÉ DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA N° 2436 DEL 01 AGOSTO 2003)

martelli demolitori, escavatori, pale cariatrici, betoniere ecc.), in mancanza del preventivo deposito di una relazione di impatto acustico concernente: la descrizione del tipo di macchine ed impianti rumorosi di cui si prevede l'impiego; la loro collocazione all'interno del cantiere e la presenza di eventuali schermature acustiche; il numero di ore giornaliere e complessive dell'intero periodo; il livello di pressione sonora a distanza nota; la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore; il percorso di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali e dei rifiuti.

Viene fatta salva in ogni caso la possibilità di controllo da parte del comune, che rilevando gli estremi di rumorosità molesta adotta provvedimenti in conformità con quanto stabilito nel successivo articolo 42.

### ART. 37 - ORARI PREVISTI PER I CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI AUTORIZZATI IN DEROGA

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga ai limiti fissati dal DPCM 14 Novembre 1997, e dai successivi decreti di attuazione della Legge 447/95, nei cantieri edili e stradali può essere consentita nei giorni feriali escluso il sabato pomeriggio dalle ore 7:00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20:00.

E' assolutamente vietato utilizzare qualsiasi tipo di macchina/attrezzatura capace di produrre rumore, all'interno della fascia oraria che va dalle ore 13.00 alle ore 15.00

Le attività che comportano l'impiego di attrezzature che danno luogo al superamento dei limiti di zona sono vietate dopo le ore 20:00 e comunque durante il periodo notturno.

Per i cantieri edili e stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente normativa.

### ART. 38 - PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE DELLE CAVE DI MATERIALI

Al piano di coltivazione delle cave di materiali dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico che dovrà contenere la caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore e la stima dei livelli statistici più significativi all'esterno dell'area di cava e in prossimità degli edifici abitati più vicini.

Le escavazioni dovranno di norma procedere previa preparazione di un piano di lavoro posto a 2 metri sotto il piano campagna su cui dovranno essere posizionate le macchine operatrici.

In presenza di edifici l'attività estrattiva non potrà essere condotta a distanza inferiore a 50 metri dagli edifici effettivamente abitati; in tal caso sul perimetro esterno degli scavi dovrà essere realizzato preventivamente un argine di contenimento del rumore di altezza minima tale da garantire un livello equivalente non superiore a 60 dB(A) alla facciata esterna dell'edificio.

Distanze minori potranno essere eventualmente concesse a condizione che per particolari accorgimenti nella cantierizzazione sia comunque documentato il rispetto dei limiti di esposizione prescritti dal presente articolo.

Tutte le macchine escavatrici dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge ed in particolare durante il loro impiego non dovranno essere asportati involucri protettivi che comportino l'aumento del rumore emesso.

#### I RELATORI

ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE  
LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7

D.G.R. CAMPANIA N° 160 DEL 04.08.2005

ALBO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03

ING. D'AMBROSIO GIOVANNI

D.G.R. CAMPANIA N° 200 DEL 04.08.2005

ALBO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99

GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI

PAGINA 25 DI 28

REVISIONE 3

*Handwritten signature*



**COMUNE DI CAPACCIO**

(PROVINCIA DI SALERNO)

CORSO VITTORIO EMANUELE  
84047 CAPACCIO (SA)

## REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

(ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 26 OTTOBRE 1995 NONCHÉ DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA N° 2436 DEL 01 AGOSTO 2003)

### ART. 39 - PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER LE MANIFESTAZIONI ALL'APERTO IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI

Nei casi diversi da quelli previsti nell'art. 34 è necessario dotarsi di autorizzazione in deroga per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico prevista dal comma 4° dell'art.1 del DPCM 1 marzo 1991, che si intende compresa nella licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici nel caso in cui la loro durata temporale non ecceda i 7 giorni, tenuto conto che l'impiego all'aperto di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere deve essere comunque interrotto in periodo notturno dopo le 23:30.

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo anche quelle esercitate presso pubblici esercizi all'aperto a supporto dell'attività principale licenziata (ad esempio piano-bar, serate musicali, karaoke, cabaret ecc.) con le limitazioni sopra indicate.

Manifestazioni all'aperto di durata superiore ai 7 giorni dovranno ottenere formale autorizzazione previa presentazione di una relazione di impatto acustico da allegare alla domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici che dovrà attestare che strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere di cui si prevede l'uso, in seguito agli accorgimenti adottati, diano luogo ad un livello equivalente non superiore a 70 dB(A) misurato sul perimetro esterno dell'area, non superiore a 60 dB(A) misurato in facciata agli edifici residenziali esposti e non superiore a 40 dB(A) misurato all'interno delle abitazioni circostanti a finestre chiuse.

L'impiego all'aperto delle apparecchiature rumorose dovrà in ogni caso essere interrotto durante il periodo notturno dopo le ore 23:30.

La valutazione dovrà tenere conto della localizzazione di impianti e di attrezzature rumorose in relazione al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno di svolgimento (estivo-invernale).

I requisiti acustici relativi alle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante, ivi comprese i circoli privati a ciò abilitati, o di pubblico spettacolo, in ambiente chiuso o aperto sono quelli previsti dal DPCM 18 settembre 1997 e dal DPCM 16 aprile 1991 n° 215.

Il livello di pressione sonora, quindi, misurato secondo la metodologia prevista dall'allegato A del succitato decreto, non deve essere superiore al valore di 102 dB(A)  $L_{A_{Smax}}$  e 95 dB(A)  $L_{A_{eq}}$ .

I limiti sono riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico di diffusione sonora nel periodo di apertura al pubblico.

Gli obblighi del gestore dei luoghi di intrattenimento danzante, ivi comprese i circoli privati a ciò abilitati, o di pubblico spettacolo, in ambiente chiuso o aperto, sono quelli previsti dall'art.3 del DPCM 18 settembre 1997 e dall'art.3 del DPCM 16 aprile 1991 n° 215.

Viene fatta salva in ogni caso la possibilità di controllo da parte del comune, che rilevando gli estremi di rumorosità molesta adotta provvedimenti in conformità con quanto stabilito nel successivo articolo 42.

I RELATORI		
ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7		
D.G.R. CAMPANIA N° 160 DEL 04.08.2005 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03	D.G.R. CAMPANIA N° 251 DEL 04.04.2000 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99	PAGINA 26 DI 28
ING. D'AMBROSIO GIOVANNI	GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI	REVISIONE 3



**COMUNE DI CAPACCIO**

(PROVINCIA DI SALERNO)

CORSO VITTORIO EMANUELE  
84047 CAPACCIO (SA)

## REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

(ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 26 OTTOBRE 1995 NONCHÉ DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA N° 2436 DEL 01 AGOSTO 2003)

### ART. 40 - PRESCRIZIONI PER L'IMPIEGO DI ATTREZZATURE RUMOROSE CON CARATTERE DI TEMPORANEITÀ

Macchine da giardino: l'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Altoparlanti: l'impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai sensi del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Allarmi antifurto: i sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli, l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

### ART. 41 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone gli orari di esercizio delle attività, anche in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, le forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore ricorrendo se necessario a forme inibitorie parziali o totali delle attività che siano state autorizzate anche in deroga.

Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

### ART. 42 - VIGILANZA E CONTROLLI

La vigilanza e il controllo sull'applicazione delle presenti norme viene esercitata dall'Ufficio III settore del comune e dalla polizia municipale. Nei casi di inosservanza delle prescrizioni normative, il Sindaco, indipendentemente dalle sanzioni penali ed amministrative, diffida i responsabili ad adeguarsi entro un termine stabilito in 90gg. In caso di ulteriore inosservanza il Sindaco può disporre, tenendo conto dei danni per la salute pubblica e l'ambiente, la sospensione dell'attività, ovvero ove possibile la chiusura dei singoli impianti o macchinari che generano l'inquinamento acustico per il tempo necessario all'adeguamento degli stessi a quanto prescritto nella diffida.

### ART. 43 - COORDINAMENTO CON LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA E CON I REGOLAMENTI COMUNALI

Gli strumenti urbanistici vigenti, compreso il Regolamento edilizio e le varianti degli stessi, dovranno essere coordinati con quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica.

Dovranno essere adeguati il regolamento di igiene e sanità, e altri regolamenti comunali vigenti in contrasto con le presenti norme.

#### I RELATORI

ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7

D.G.R. CAMPANA N° 560 DEL 04.08.2005

NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03

ING. D'AMBROSIO GIOVANNI

D.G.R. CAMPANA N° 2861 DEL 04.04.2000

NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99

GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI

PAGINA 27 DI 28

REVISIONE 3

*del Sindaco*



**COMUNE DI CAPACCIO**

(PROVINCIA DI SALERNO)

CORSO VITTORIO EMANUELE  
84047 CAPACCIO (SA)

## REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

(ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 26 OTTOBRE 1995 NONCHÉ DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA N° 2436 DEL 01 AGOSTO 2003)

### CAPO VIII

#### SANZIONI AMMINISTRATIVE

Facendo riferimento a quanto riportato nell'art.10 comma 2° della L. 447/95, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- a) chiunque violi le disposizioni relative all'isolamento e alla collocazione degli impianti di cui agli artt.30, 31 e 32 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 1.032,91 a cui seguirà una ordinanza di adeguamento;
- b) chiunque violi le prescrizioni relative all'impiego di attrezzature rumorose o agli orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili o alle manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili di cui agli artt. 35, 37 e 39 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57 a cui potrà seguire una ordinanza di adeguamento;
- c) chiunque violi le prescrizioni relative alla coltivazione di cave di materiali di cui all'art.38 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57 a cui seguirà una ordinanza di adeguamento;
- d) chiunque violi le prescrizioni relative all'impiego di attrezzature rumorose con carattere di temporaneità di cui all'art.40 è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 1.032,91 a cui potrà seguire una ordinanza di adeguamento.

I sopraelencati importi sono raddoppiati in caso di recidiva.

#### ALLEGATI

**ALLEGATO N° 1).** DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE D'IMPATTO ACUSTICO

**ALLEGATO N° 2).** DICHIARAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI ABITATIVI

**ALLEGATO N° 3).** RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI VALORI LIMITE DI IMMISSIONE

I RELATORI		
ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7		
D.G.R. CAMPANIA N° 360 DEL 04.08.2005 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03	D.G.R. CAMPANIA N° 2561 DEL 04.04.2000 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99	PAGINA 28 DI 28
ING. D'AMBROSIO GIOVANNI	GEOM. LA FRANCISCA GIOVANNI	REVISIONE 3



**COMUNE DI CAPACCIO**  
 (PROVINCIA DI SALERNO)  
 CORSO VITTORIO EMANUELE  
 84047 CAPACCIO (SA)

**REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE**

(ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 26 OTTOBRE 1995 NONCHÉ DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA N° 2436 DEL 01 AGOSTO 2003)



**COMUNE DI CAPACCIO**  
 (PROVINCIA DI SALERNO)

*M. Salerno*

**ALLEGATI**

**I RELATORI**

**ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE**  
 LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7

PAGINA 1 DI 28

D.G.R. CAMPANIA N° 560 DEL 04.08.2005

D.G.R. CAMPANIA N° 2661 DEL 04.08.2000

NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03

NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99

**ING. D'AMBROSIO GIOVANNI**

**GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI**

REVISIONE 1





**ALLEGATO I**  
**DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE D'IMPATTO ACUSTICO**

**a) NUOVI IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE ADIBITE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive deve contenere almeno i seguenti dati ed informazioni:

- a) indicazione della tipologia di attività' (settore chimico, tessile, ecc.), codice ISTAT, categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.);
- b) indicazione, dell'area nella quale è previsto il nuovo impianto e le aree ad essa vicine, della zona di appartenenza secondo la tabella A del DPCM 14/11/1997 o del Piano Regolatore Generale;
- c) una o più' planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'impianto o infrastruttura produttiva per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà, con indicazione della destinazione urbanistica e d'uso (abitazione civile, ospedale, industria, ferrovia, autostrada, ecc.), della classificazione acustica;
- d) indicazione dei valori limite di emissione per le sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona stabiliti dalla normativa vigente o dalla classificazione comunale per le aree e zone suddette. Indicazione degli ambienti abitativi più vicini al previsto impianto;
- e) descrizione, con informazioni di carattere acustico, dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature che daranno luogo a diffusione di rumore nell'ambiente esterno;
- f) per le sorgenti sonore che hanno effetti nell'ambiente esterno o abitativo occorre la descrizione delle modalità di funzionamento e l'indicazione della loro posizione spaziale, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi, e la parte di perimetro o confine di proprietà' e/o attività' che sarà interessata da emissioni sonore;
- g) relativamente alle attività' o ai cicli tecnologici previsti, elenco delle attrezzature e degli impianti che saranno installati con la stima previsionale dei livelli di rumore per intervalli brevi e medi (30 minuti in periodo notturno o 60 minuti in periodo diurno) prodotti nell'ambiente esterno;

2. Per gli impianti industriali occorre inoltre:

- a) indicare se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo in base al DM 11 dicembre 1996;
- b) descrivere ed individuare in appositi disegni in scala la collocazione delle sorgenti. Descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità' di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno;
- c) specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento;
- d) specificare per quale caratteristica di esercizio dell'impianto e con quali sorgenti sonore attive e'

**I RELATORI**

**ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE**  
LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7

**ALLEGATO I**

D.G.R. CAMPANIA N° 160 DEL 04.08.2005  
NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03

D.G.R. CAMPANIA N° 251 DEL 04.04.2000  
NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99

**PAGINA 1 DI 3**

**ING. D'AMBROSIO GIOVANNI**

**GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI**

**REVISIONE 3**

previsto il livello massimo di emissione sonora (riferito ad un tempo breve dell'ordine dei 15 minuti);

e) effettuare rilevamenti fonometrici, in posizioni significative, ovvero tali da caratterizzare il clima acustico dell'area in situazione "ante-operam";

f) I rilevamenti fonometrici effettuati in situazione "post-operam", saranno eseguite nelle medesime posizioni precedentemente individuate, nonché in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, e serviranno a verificare la conformità ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

g) descrivere i metodi di calcolo e i dati di input utilizzati in tali metodi, con le specificazioni atte ad individuare l'accuratezza dei valori stimati per i livelli sonori.

*Se sono previsti sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.*

*Sarà necessaria l'indicazione del termine temporale entro il quale il titolare o legale rappresentante dell'attività si impegna comunque a far rientrare i livelli sonori causati nell'ambiente esterno o abitativo dopo l'entrata in esercizio entro i limiti stabiliti dalla normativa qualora gli stessi, al momento dell'avvio dell'impianto, dovessero essere non conformi a detti limiti e alle stime previsionali contenute nella previsione di impatto acustico.*

*del Sindaco*

**CENTRI COMMERCIALI POLIFUNZIONALI, DISCOTECHE**

a. documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi centri commerciali polifunzionali di cui la legge 447/95, articolo 8 comma 4, deve contenere almeno i seguenti dati ed informazioni:

i) l'indicazione dei soggetti titolari, tipologia, caratteristiche di ognuno dei locali o delle strutture che compongono il centro commerciale con l'indicazione delle sorgenti sonore che possono avere effetti nell'ambiente esterno o abitativo;

ii) lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste dall'articolo 16 del presente R.A.C. per le infrastrutture stradali se è prevista la costruzione di nuove infrastrutture di questo tipo. I dati devono comunque specificare le modifiche nei volumi di traffico e nei livelli di immissione sonora per le infrastrutture esistenti;

iii) lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste dall'articolo 18 del presente R.A.C. per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature con emissione di rumore nell'ambiente esterno o abitativo. Dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per:

- le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci
- le aree destinate a parcheggio;

per quanto concerne gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, tutte le informazioni, dati e notizie utili ai fini della caratterizzazione acustica delle emissioni e delle immissioni sonore, nell'ambiente esterno ed abitativo, delle sorgenti fisse.

I RELATORI		ALLEGATO I
ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7		
G.R. CAMPANIA N° 160 DEL 04.08.2005 DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03	D.G.R. CAMPANIA N° 2361 DEL 04.04.2000 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99	PAGINA 2 DI 3
ING. D'AMBROSIO GIOVANNI	GEOM. LA FRANCESCA GIOVANNI	REVISIONE 3



Comune di Capri  
 (PROVINCIA)  
 CORSO VITTORIO  
 84047 CAPRI

## REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

(ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE-QUADRO N° 447 DEL 26 OTTOBRE 1995  
 NONCHÉ DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANIA N° 2436 DEL 01 AGOSTO 2003)

2. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove discoteche di cui, rispettivamente, alla legge 447/95, articolo 8 comma 2 lettera e) deve contenere almeno i seguenti dati ed informazioni:

- a) lo stesso tipo di informazioni, dati e notizie richieste dall'articolo 16 del presente R.A.C. ove sia prevista la costruzione di nuove strade o la modifica (sostanziale) nei volumi di traffico per strade esistenti. Devono essere fornite notizie in merito ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto delle persone;
- b) per gli impianti di diffusione sonora, siano essi in ambienti confinati o all'aperto, per quelli di condizionamento e ventilazione devono essere fornite lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire in particolare alle sorgenti della discoteca, riguardo agli impianti e alle attività produttive indicate in dettaglio al comma 1 lettere b), e), d), f), g), e ai comma 3 e 4 del precedente articolo.

### I RELATORI

ALBO TECNICI COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE  
 LEGGE N° 447 DEL 28/10/95 ART. 2 COMMA 6 E 7

D.G.R. CAMPANIA N° 360 DEL 04.08.2005  
 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 401/03

ING. D'AMBROSIO GIOVANNI

D.G.R. CAMPANIA N° 2011 DEL 04.04.2000  
 NUMERO DI RIFERIMENTO ELENCO REGIONALE N° 250/99

GEOM. LA FRANCISCA GIOVANNI

ALLEGATO I

PAGINA 3 DI 3

REVISIONE 3

# DICHIARAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI ABITATIVI

(DPCM 05 DICEMBRE 1997, LEGGE-QUADRO 26 OTTOBRE 1995, N° 447 E ART. 24 DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE)

LA SOTTOSCRITTO/A \_\_\_\_\_ CON STUDIO IN \_\_\_\_\_ DELLA  
PROVINCIA DI \_\_\_\_\_ ALLA VIA \_\_\_\_\_ ISCRITTO ALL'ALBO/ORDINE/COLLEGIO  
\_\_\_\_\_ DELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_ AL N° \_\_\_\_\_, IN  
CAPACITÀ DI DIRETTORE DEI LAVORI IN RIFERIMENTO A PERMESSO DI COSTRUIRE/D.I.A. N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ E  
ACCESSIVA/E VARIANTE/IN° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ RILASCIATA A \_\_\_\_\_  
IDENTE IN \_\_\_\_\_ VIA \_\_\_\_\_

IN DATA PRESENTE, AI SENSI DELL'ART. 24 DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE;

### CERTIFICA PER OGNI CONSEGUENTE EFFETTO DI LEGGE

PER IL FINE DI RIDURRE L'ESPOSIZIONE UMANA AL RUMORE, I COMPONENTI(\*) E GLI IMPIANTI TECNOLOGICI(\*\*) DELL'EDIFICIO SONO STATI INSTALLATI  
COME PREVISTO IN PROGETTO DI CUI AL P.D.C./D.I.A. AL FINE DI RISPETTARE I VALORI LIMITE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI RIPORTATI NELLA TABELLA  
DELL'ALLEGATO A) DEL DPCM 5/12/97.-

CONFERMA PERTANTO CHE COME DA PREVISIONE DI PROGETTO:

#### PER LE PARETI PERIMETRALI È STATA ADOTTATA LA SEGUENTE COIBENTAZIONE:

..... SPESSORE .....  
..... SPESSORE .....  
..... SPESSORE .....

#### PER LE PARETI DIVISORIE INTERNE È STATA ADOTTATA LA SEGUENTE COIBENTAZIONE:

..... SPESSORE .....  
..... SPESSORE .....  
..... SPESSORE .....

#### PER I SOLAI È STATA ADOTTATA LA SEGUENTE COIBENTAZIONE:

..... SPESSORE .....  
..... SPESSORE .....  
..... SPESSORE .....

#### PER I SERRAMENTI ESTERNI:

..... SPESSORE .....  
..... SPESSORE .....

PER I SISTEMI SALUTI.

IL DD.LL  
(TIMBRO E FIRMA)

\* I COMPONENTI DEGLI EDIFICI LE PARTIZIONI ORIZZONTALI E VERTICALI.  
\*\* I SERVIZI A FUNZIONAMENTO DISCONTINUO GLI ASCENSORI, GLI SCARICHI IDRAULICI, I BAGNI, I SERVIZI DI CUCINE E LA PUBBLICITÀ.  
\*\*\* I SERVIZI A FUNZIONAMENTO CONTINUO GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, AERAZIONE E CONDIZIONAMENTO.

# RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI VALORI LIMITE DI IMMISIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

(ART. 35 DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE)

(DA COMPILARE A CURA DI \_\_\_\_\_)

MARCA  
DA BOLLO

AL COMUNE DI CAPACCIO

IL SOTTOSCRITTO \_\_\_\_\_ NATO A \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_ CODICE

FISCALE \_\_\_\_\_ N. TEL. \_\_\_\_\_

RESIDENTE A \_\_\_\_\_ VIA \_\_\_\_\_ N.C. \_\_\_\_\_

NELLA SUA QUALITÀ DI \_\_\_\_\_

(INDICARE: PRESIDENTE - RAPPRESENTANTE LEGALE - ALTRO INCARICATO (SPECIF.))

DEL \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_

(INDICARE: DITTA, SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE)

CON SEDE IN \_\_\_\_\_ VIA \_\_\_\_\_ N.C. \_\_\_\_\_

(INDICARE LA RESIDENZA E L'INDIRIZZO DELLA DITTA/SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE)

## CHIEDE

L'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI VALORI LIMITE DI IMMISIONE RUMORE PER L'ATTIVITÀ RUMOROSA A CARATTERE  
TEMPORANEO CONSISTENTE IN:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

DA EFFETTUARSI IN VIA \_\_\_\_\_ N.C. \_\_\_\_\_

CONSAPEVOLE DELLE **RESPONSABILITÀ PENALI** CONNESSE ALLA PRODUZIONE DI DICHIARAZIONI MENDACI O FALSE,  
PUNITE AI SENSI DEL DPR 445/2000 E DELLE CONSEGUENZE IN TERMINI DI **DECADENZA DAI BENEFICI** EVENTUALMENTE  
CONSEQUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA,

## DICHIARA

CHE LA/IL MANIFESTAZIONE/CANTIERE È PREVISTA/O DAL GIORNO \_\_\_\_\_ AL GIORNO \_\_\_\_\_  
CON ORARIO \_\_\_\_\_

CAPACCIO, \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_  
(FIRMA LEGGIBILE E TIMBRO IN CASO DI IMPRESE)

**IL SOTTOSCRITTO ALLEGA ALLA DOMANDA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA:**

- PLANIMETRIA DETTAGLIATA E AGGIORNATA DELL'AREA DI INTERVENTO CON EVIDENZIATE LE SORGENTI SONORE, GLI EDIFICI E GLI SPAZI UTILIZZATI DA PERSONE O COMUNITÀ POTENZIALMENTE INTERESSATE;
- RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA, CONTENENTE I SEGUENTI ELEMENTI:
  - a) UN ELENCO DI TUTTI GLI ACCORGIMENTI TECNICI E PROCEDURALI CHE SARANNO ADOTTATI PER LA LIMITAZIONE DEL DISTURBO E LA DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE; LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE O DEL CANTIERE;
  - b) L'EVENTUALE ARTICOLAZIONE TEMPORALE E DURATA DELLE VARIE ATTIVITÀ DELLA MANIFESTAZIONE O DEL CANTIERE; I LIMITI RICHIESTI E LA LORO MOTIVAZIONE PER OGNUNA DELLE DIVERSE ATTIVITÀ PREVISTE.

**GLI ELABORATI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI DOVRANNO ESSERE REDATTI A CURA DI UN TECNICO ABILITATO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NONCHÉ ISCRITTO ALL'ALBO O COLLEGIO PROFESSIONALE**

**IL SOTTOSCRITTO NON ALLEGA ALLA DOMANDA NESSUNA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:**

- L'ATTIVITÀ È ANALOGA (MEDESIMO LUOGO, MEDESIMO IMPIANTO E MEDESIME CONDIZIONI DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO, MEDESIME IMPOSTAZIONI DELL'IMPIANTO, MEDESIMA POSIZIONE DEI DIFFUSORI SONORI, MEDESIMI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE ATTIVA E PASSIVA DELLE EMISSIONI SONORE) AD UNA ATTIVITÀ PRECEDENTE PER LA QUALE È STATA FATTA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE COMPLETA DI DOCUMENTAZIONE;
- I RIFERIMENTI (NOME E COGNOME DEL RICHIEDENTE E DATA DI PRESENTAZIONE) DELLA PRECEDENTE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE COMPLETA DI DOCUMENTAZIONE SONO I SEGUENTI:

NOME \_\_\_\_\_  
COGNOME \_\_\_\_\_  
DATA \_\_\_\_\_

